



UNIONE BASSA VALLE SCRIVIA

CASTELNUOVO SCRIVIA – GUAZZORA - ALZANO SCRIVIA

Provincia di Alessandria

POLIZIA LOCALE



✉ Via Garibaldi 43 15053 Castelnuovo Scrivia (AL)
☎ 0131 856138
☎ 0131 826375
💻 polizialocale@comune.castelnuovoscriviasc.al.it



ORDINANZA n. 57 del 21.12.2015

OGGETTO: Disciplina delle vendite di fine stagione o saldi per il periodo invernale e estivo dell'anno 2016. –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 15, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio" e s.m.i.;

VISTO l'art.3 del D.L. 4.7.2006, n.223 convertito con Legge 4 agosto 2006, n.248 sulle regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e s.m.i.;

VISTO l'art. 14 e 14-bis della L.R. 12 novembre 1999, n. 28, così come modificato dall'art.2 della L.R. 10/10/2004 n.27, pubblicata sul B.U.R. n.42 del 21.10.2004 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di Polizia locale Settore Commercio approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.21 del 28.03.2007;

RITENUTO di dover intervenire al fine di disciplinare l'esercizio delle vendite al pubblico di fine stagione o saldi per il periodo invernale e estivo dell'anno 2016 come prescritto dalla nuova formulazione del 2° comma del suddetto art.14 della L.R. n.28 e s.m.i. alla determinazione dei periodi di effettuazione degli stessi e alla disciplina di tali vendite di fine stagione che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o entro un breve periodo di tempo;

SENTITI i rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei commercianti;

PRESO ATTO dell'orientamento espresso dalla Conferenza delle Regioni e province Autonome – Commissione Attività Produttive – Commercio, del 24.03.2011, che ha individuato quale date di inizio per le vendite di fine stagione invernali il primo giorno feriale antecedente l'Epifania, e per quelle estive il primo sabato del mese di Luglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.21-2520 del 30.11.2015 che ha fissato le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, dalla Commissione "Attività Produttive" nelle riunioni del 28 ottobre 2015;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione con cui è stata attribuita la competenza ai dirigenti e ai responsabili dei servizi ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti comunali in materia;

VISTO lo Statuto dell'Unione per il trasferimento delle funzioni di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa locale;

VISTO il Decreto del Sindaco con cui è stata attribuita la competenza ai dirigenti e ai responsabili dei servizi ai sensi della legislazione vigente, dello statuto e dei regolamenti comunali in materia;

VISTI gli Statuti comunali;

DISPONE

le vendite di fine stagione o saldi da tenersi nel periodo invernale e nel periodo estivo nell'anno 2016 nei comuni di Castelnuovo Scrivia Guazzora e Alzano Scrivia sono regolate come segue:

1) il periodo di effettuazione delle suddette vendite per il periodo invernale va da: martedì 05 gennaio 2016 a lunedì 29 febbraio 2016 compreso,
mentre il periodo di effettuazione delle suddette vendite per il periodo estivo va da: sabato 02 luglio 2016 a venerdì 29 agosto 2016 compreso.

2) **L'inizio delle vendite deve essere comunicato con l'affissione, almeno tre giorni prima, da parte dell'esercente di un cartello di informazione per il pubblico, ai sensi dell'Art. 14 della L.R. n. 28 del 12/11/1999 che al comma 3 recita: "L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, individuato ai sensi del comma 2 e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal Comune a tutela dei consumatori, secondo le disposizioni di cui all'art. 15".**

3) nei 30 (*trenta*) giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo.

La presente prescrizione non si applica alle vendite promozionali effettuate "sottocosto", così come definite dall'art. 15, comma 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

4) l'inizio delle vendite di fine stagione o saldi deve essere preceduto da una comunicazione in carta libera, da presentare almeno 05 (cinque) giorni prima dell'anzidetto avvio di vendita ai competenti Uffici comunali, contenente:

- l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
- la data di inizio e quella di cessazione della vendita;
- le percentuali di sconti o ribassi praticati sui prezzi normali di vendita;
- i testi delle asserzioni pubblicitarie, al fine della corretta informazione al consumatore;

5) le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore, devono contenere gli estremi della comunicazione inviata al Comune, nonché la natura, la durata e l'oggetto della vendita stessa: in particolare, deve essere espressa la percentuale oppure le percentuali di sconto praticate come indicato nell'anzidetta comunicazione presentata al Comune.

Nel caso in cui nella pubblicità si faccia riferimento ad articoli identificati è necessario indicare, per tali prodotti, il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto praticata ed il prezzo finale di vendita scontato;

6) nelle vetrine interne ed esterne dell'esercizio commerciale lo sconto o il ribasso deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve comunque essere esposto al pubblico, così come deve essere esposto il prezzo finale di vendita scontato;

7) a decorrere dall'inizio della vendita di fine stagione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato, e relative pertinenze, ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in saldo;

8) le merci offerte in saldo debbono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie oppure alle altre contemporanee condizioni straordinarie;

9) in ogni caso, nelle vendite di fine stagione o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari", come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone;
10) gli organi di vigilanza del Comune hanno la facoltà di accedere al punto di vendita per effettuare i necessari controlli.

Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/1998 e s. m.i.;

In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 (*trenta*) giorni.

Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria od a seguito di esecuzione forzata.

Il Settore Polizia Locale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 (*sessanta*) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente

www.comune.castelnuovoscrivia.al.it , ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (*centoventi*) giorni.

Castelnuovo Scrvia, lì 21 dicembre 2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
V.Commissario P.L.
(Angelo SECONDO)
Originale firmato agli atti